

Legge regionale 28 marzo 2013, n. 10

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2012, N. 35 (DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE)

(Bollettino Ufficiale n. 4, del 03.04.2013)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 35/2012, le parole: “ ore 21.00 ” sono sostituite dalle seguenti: “ ore 20.00 ”.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 della l.r. 35/2012 sono abrogati.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 35/2012)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 35/2012 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il servizio diurno nei comuni capoluogo di provincia è assicurato da una farmacia ogni quarantamila abitanti. ”.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 35/2012, la parola: “ diecimila ” è sostituita dalla seguente: “ quindicimila ”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 35/2012)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 35/2012 è sostituito dal seguente:

“ 3. Il servizio notturno è svolto almeno dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente. ”.

2. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 35/2012, la parola: “ diecimila ” è sostituita dalla seguente: “ quindicimila ”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 35/2012)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 35/2012 è abrogata.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.